

**N. 05695/2013REG.PROV.COLL.
N. 02284/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2284 del 2013, proposto da:

Casa di Cura Santa Maria Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, n.11;

contro

Azienda Sanitaria Locale Ba in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n.2;

Casa di Cura C.B.H.Città di Bari Hospital Spa, Casa Di Cura La Madonnina, Nuova Sanità Srl;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI SEZIONE II n. 01690/2012

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Ba;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2013 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Pellegrino e Corrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La Casa di Cura Santa Maria s.p.a., erogatrice di prestazioni sanitarie in regime di accreditamento con il SSN ed operante nel territorio della ASL di Bari, lamentava, con il ricorso davanti al Tar Puglia, sede di Bari, che la ASL con cui aveva sottoscritto un accordo contrattuale per la remunerazione di prestazioni sanitarie per l'anno 2010 comprimendo il budget di spesa per la limitatezza delle risorse disponibili, avendo reperito risorse aggiuntive rispetto al fondo unico già ripartito tra gli operatori sanitari, avesse assegnato tale "ultra-budget" (destinato all'acquisto di maggiori prestazioni di chirurgia vertebrale; interruzione volontaria della gravidanza e radiologia ambulatoriale) esclusivamente alle strutture facenti capo alla società controinteressata C.B.H. spa in violazione delle delibere di Giunta Regionale che avevano stabilito i criteri di riparto del fondo unico; la ricorrente censurava l'irragionevolezza e la disparità di trattamento per essere stata totalmente esclusa dall'assegnazione delle risorse aggiuntive, reperate con un'istruttoria suppletiva, appena dopo pochi giorni dalla stipula dei contratti per l'anno 2010 ed il difetto di partecipazione nel procedimento di assegnazione delle risorse integrative..

Il Tar respingeva il ricorso rilevando che:

- quanto alle prestazioni di chirurgia vertebrale, dall'istruttoria svolta era

emerso che la clinica gestita dalla società ricorrente non aveva effettuato, negli anni precedenti, interventi di chirurgia vertebrale sicchè la clinica Santa Rita (gruppo C.B.H.) risultava più specializzata e con maggiore capacità erogativa;

-quanto alle prestazioni di I.G.V., dall'istruttoria svolta era emerso che la clinica gestita dalla società ricorrente era già al massimo della capacità erogativa;

- quanto alla radiologia ambulatoriale, la clinica gestita dalla società ricorrente non risultava neppure accreditata e, pertanto, non era ipotizzabile alcun acquisto dalla medesima.

2. Nell'atto di appello la Casa di Cura lamenta la erroneità della sentenza in ordine alla affermazione che non avrebbe avuto interesse alla assegnazione delle risorse aggiuntive non avendo la capacità erogatrice con riguardo alle prestazioni di IVG, non eseguendo prestazioni di chirurgia vertebrale e in quanto non accreditata per la radiologia ambulatoriale.

Per l'IVG, contrariamente all'assunto del primo giudice, la Casa di Cura è dovuta scendere nella erogazione delle prestazioni a causa delle restrizioni connesse ai budgets annuali (da 2500 a 1400 l'anno).

La Casa di Cura è accreditata anche per la specialistica ambulatoriale nella branca di Radiodiagnostica, addirittura eccellendo nella dotazione di strumentazione e tecnologia.

Quanto alla chirurgia vertebrale la ricorrente dal 2006 al 2012 avrebbe erogato prestazioni per 635 mila euro. L'irrazionalità delle scelte della Azienda sarebbe evidente in quanto al momento della assegnazione del budget (settembre 2010) la ricorrente aveva già soddisfatto un fabbisogno maggiore di quello che il budget remunerava mentre le strutture facenti

capo a CBH, persino a fine 2010, avevano dimostrato una ridotta capacità erogativa avendo fatturato, per detto anno prestazioni in favore di pazienti della Regione Puglia e pertanto assoggettate al tetto di spesa, per complessivi euro 55.371.545,83 e ciò pur a fronte di un tetto di spesa rideterminato con l'impugnato addendum in 62.379.596,04.

3. Nella memoria la Asl ha sottolineato di avere attuato il criterio di assegnazione del budget avendo riconosciuto alla Casa di Cura un consistente incremento del budget pari ad oltre sei milioni di euro rispetto a quello conseguito nell'anno precedente tanto più considerato che la Casa di Cura ha soli 179 posti letto accreditati e rappresenta solo il 18,25 dei posti letto del "privato accreditato aziendale" cui tuttavia sono state distribuite risorse pari al 26,42% di quelle disponibili. Al gruppo CBH Città di Bari Hospital, che pure ha 518 posti letto accreditati e quindi il 52,80% dei posti letto del "privato accreditato" disponibile nell'ambito aziendale, sono state assegnate risorse del fondo unico corrispondenti al 43,60.

In particolare la Clinica Santa Maria non aveva effettuato prestazioni di chirurgia vertebrale (un solo intervento nel 2009 e 2010).

Per le prestazioni IVG la Asl decideva di acquistare prestazioni dalla Clinica CBH "in misura uguale a quanto acquistato dalla clinica "Santa Maria" al massimo della dichiarata capacità erogativa".

Per le prestazioni di RMN TAC ed ECO erogate, la Azienda rileva che le Case di Cura, in quanto accreditate anche per le prestazioni ambulatoriali, potevano utilizzare i fondi delle prestazioni di ricovero per erogare prestazioni ambulatoriali fino alla definitiva applicazione della DGR 1500/2010).

La disciplina in esame è mutata con la D.G.R. n.1494/2009 che è stata

applicata a regime solo all'esito della pubblicazione della DGR 1500/2010 e nello specifico la Asl ha quantificato e ripartito i due fondi solo nel settembre 2010 stabilendo di attribuire solo la quota corrispondente agli ultimi 3/12 dell'anno.

Nella memoria di replica la Casa di Cura Santa Maria insiste nelle proprie argomentazioni contestando i dati fattuali prodotti dalla appellata e fornendo altri.

3. Ai fini del decidere, anche in relazione alla eccezione di carenza di interesse al ricorso variamente articolata dalla difesa dell'Azienda, la Sezione ritiene necessario acquisire ulteriori e più chiari elementi valutativi in ordine ai criteri utilizzati dalla Azienda per la distribuzione delle risorse aggiuntive anche tenendo conto e comparando dati numerici di contro forniti dalla appellante, in specie nell'ultima memoria depositata.

In attesa di tali adempimenti istruttori da porre a carico dell'Azienda Sanitaria della Provincia di Bari, ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese deve essere rinviata.

Fissa per l'ulteriore prosieguo della causa la udienza pubblica del 6 febbraio 2013.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), interlocutoriamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, ordina al legale rappresentante pro tempore della Azienda Sanitaria della Provincia di Bari di depositare la relazione istruttoria di cui in motivazione. In attesa di detto adempimento istruttorio ogni decisione nel rito, nel merito e sulle spese deve essere rinviata.

Fissa per il prosieguo della causa la udienza pubblica del 6 febbraio 2013.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013

con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore

Dante D'Alessio, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)